

ACCERTAMENTO

Ravvedimento speciale da concordato preventivo: i veri limiti posti agli accertamenti

di **Silvio Rivetti**

Seminario di specializzazione

Nuovo concordato preventivo biennale

Analisi della normativa e valutazioni di convenienza

Scopri di più

L'adozione del **regime di ravvedimento operoso speciale**, di cui all'[articolo 2-quater, D.L. 113/2024](#) da parte degli imprenditori e dei professionisti che, applicati gli Isa nell'anno d'imposta 2023, hanno **aderito al Concordato preventivo biennale** ex D.Lgs. 13/2024 per le annualità 2024 e 2025, promette ai soggetti interessati **l'apparente impossibilità**, per l'Amministrazione finanziaria, **di effettuare nei loro confronti le rettifiche dei redditi d'impresa** o di lavoro autonomo per i **periodi d'imposta dal 2018 al 2022**, laddove esperite ai sensi dell'[articolo 39, D.P.R. 600/1973](#), e, ai fini Iva, dell'[articolo 54, comma 2, secondo periodo, D.P.R. 633/1972](#). Tale previsione "protettiva" si completa con il disposto dell'[articolo 34, comma 2, D.Lgs. 13/2024](#), che prospetta **più facili controlli a carico dei contribuenti** che al concordato preventivo non abbiano aderito (o che ne decadano, come ribadito anche dalla [circolare n. 18/E/2024](#)).

In realtà, è utile interrogarsi a proposito del reale grado di tenuta dello scudo difensivo offerto ai contribuenti ravvedutisi dal citato [articolo 2-quater, commi 9 e 10, D.L. 113/2024](#); potendosi individuare, al riguardo, **diversi e perduranti versanti di possibile "rischio accertamento"**.

Il primo di questi versanti di rischio attiene ai **controlli riguardanti direttamente gli anni oggetto di tutela**, dal 2018 al 2022. Se è vero che è possibile fruire del ravvedimento speciale anche a **controlli fiscali in corso per tali anni** – purché risulti, ai sensi del [comma 9 dell'articolo 2-quater](#), il **tempestivo versamento dell'imposta sostitutiva**, o della sua prima rata, **prima della notifica di un pvc, di uno schema d'atto o di un atto di recupero di crediti inesistenti** – **non per questo i contribuenti sono del tutto protetti**, in **punto Iva**, da possibili contestazioni emergenti dal completamento delle attività istruttorie pendenti a loro carico al momento dell'opzione, o anche attivabili *ex novo*.

Il [comma 10 dell'articolo 2-quater, D.L. 113/2024](#), infatti, preclude agli uffici accertatori per il quadriennio 2018-2022 il solo **esperimento degli accertamenti rilevanti ai fini delle imposte dirette**, ai sensi dell'[articolo 39, D.P.R. 600/1973](#), con esclusione, dunque, delle **metodologie**

di rettifica degli imponibili di tipo analitico ex [articolo 39, comma 1, lettere a\), b\) e c\)](#), di tipo analitico/induttivo ex [articolo 39, comma 1, lettera d\)](#), e di tipo induttivo puro ex [articolo 39, comma 2](#). In materia di Iva, invece, per tali anni **la norma si limita ad escludere le sole modalità accertative analitico/induttive**, di cui all'[articolo 54, comma 2, secondo periodo, D.P.R. 633/1972](#), ossia quelle che si fondano sulle **presunzioni semplici**, di cui all'[articolo 2729, cod. civ.](#), basate su **elementi indiziari gravi, precisi e concordanti**, a cui è sempre dato **contrapporre la prova contraria**. Ciò significa che, in punto Iva, se da un lato risulterebbero **esclusi per i periodi 2018-22 i comunissimi accertamenti fondati sulle percentuali di ricarico**, e quelli fondati sulle **presunzioni di cessione e di acquisto** ex [articolo 53, D.P.R. 633/1972](#) (che sono pur sempre accertamenti presuntivi di tipo relativo, vincibili a mezzo di prova contraria, per quanto basati su presunzioni legali fissate dal legislatore e non dall'ufficio), dall'altro lato la norma lascerebbe sempre aperta la possibilità, per gli accertatori Iva, di fare **sempre ricorso per tali anni all'accertamento c.d. induttivo puro** ex [articolo 55, D.P.R. 633/1972](#), ossia a una tipologia di rettifica **potenzialmente molto più a rischio per i contribuenti**, perché fondata su dati e notizie comunque raccolti, o su **presunzioni semplicissime, prive dei caratteri qualificativi di gravità, precisione e concordanza**.

Né inganni il fatto che, per l'[articolo 55](#) citato, l'accertamento induttivo puro può essere esperito esclusivamente al **ricorrere delle fattispecie ivi elencate**, solo apparentemente tassative. Invero, tra tali casistiche è ricompresa anche l'ipotesi della **contabilità inattendibile**: e se si considera la facilità con cui gli uffici accertatori sono titolati a contestare **l'inattendibilità della contabilità**, per esempio a fronte dell'omessa **fatturazione di importi ritenuti rilevanti** in relazione al volume d'affari, o a fronte dell'asserita, scorretta tenuta, in ambito d'impresa, della **contabilità di magazzino e degli inventari**, implicante ad avviso degli uffici una **non chiara valutazione delle rimanenze** (con importante sponda, al riguardo, nella costante giurisprudenza di Cassazione, che graniticamente avalla l'esperibilità degli accertamenti induttivi puri in tali ultime ipotesi: vedasi, per tutte, la recente **Cassazione n. 1861/2025**), appare allora chiaro che la **tutela predisposta** dal Legislatore a favore dei contribuenti che hanno optato per il ravvedimento speciale, in relazione ai recuperi di tipo presuntivo in tema Iva, è **guarentigia meno solida di quanto**, a prima vista, **non appaia**.

Anche la possibilità, per gli accertatori, di **qualificare come totalmente inattendibile la contabilità** a fronte di comportamenti antieconomici, riscontrabili mediante **l'esame delle percentuali di ricarico**, potrebbe consentire teoricamente, seppur forzatamente, di fare *"rientrare dalla finestra"*, ai soli fini Iva, **a mezzo di accertamento induttivo puro**, quella tipica modalità di accertamento di tipo analitico/induttivo concernente le percentuali di ricarico che il [comma 10 dell'articolo 2-quater, D.L. 113/2024](#), aveva allontanato dalla porta principale.

È poi da considerare, quale ulteriore profilo di *"rischio accertamento"* per gli anni 2018-22, che, ai sensi del citato [comma 10 dell'articolo 2-quater](#), tutte le modalità accertative escluse dalla norma possono essere sempre riattivate, allorché l'Amministrazione finanziaria verifichi, in pendenza di concordato, all'esito delle ordinarie attività di riscontro della veridicità e correttezza delle informazioni fornite dai contribuenti, la sussistenza di una delle ipotesi di decadenza dal concordato ex [articolo 22, D.Lgs. 13/2024](#); oppure verifichi che gli **interessati**

sono stati sottoposti a misure cautelari personali o reali, ovvero colpiti da rinvio a giudizio per uno dei reati tributari ex D.Lgs. 74/2000 (eccettuandosi i reati, commessi negli anni dal 2018 al 2022, di **dichiarazione infedele, omesso versamento e indebita compensazione** di crediti non spettanti; nonché le fattispecie di false comunicazioni sociali, riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di beni, denaro e altre utilità di provenienza illecita); o che il **ravvedimento non si è perfezionato per decadenza dalla rateazione**; o che ricorre l'infedele dichiarazione della **causa di esclusione dal concordato**, di cui al precedente [comma 6-bis del medesimo articolo 2-quater](#).

In particolare, tra le **cause di decadenza dal concordato preventivo biennale**, idonee a riaprire gli accertamenti sulle annualità 2018-22, è utile ricordare quella principale prevista dall'[articolo 22, comma 1, lettera a\), D.Lgs. 13/2024](#), per cui, a seguito di attività di accertamento nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, **risulti l'esistenza di attività non dichiarate, o l'inesistenza o l'indeducibilità di passività dichiarate**, per un **importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati**, oppure risultino commesse **altre violazioni di non lieve entità**, come elencate al successivo [comma 2 dell'articolo 22](#) (come opportunamente riassunte nella [circolare n. 18/E/2024](#) nel modo seguente: riguardo agli anni oggetto di concordato, **constatata violazione delle norme penal-tributarie ex D.Lgs. 74/2000; comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti riferibili al modello Isa 2024** relativo all'anno d'imposta 2023, in misura tale da determinare un **minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato** per un importo superiore al 30%; violazioni relative agli anni oggetto del concordato, quali **l'omessa dichiarazione annuale ai fini delle imposte dirette e Irap**, dei sostituti d'imposta e dell'imposta sul valore aggiunto; mancata o infedele memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, o **mancata o infedele emissione dello scontrino o ricevuta fiscale**, contestate in numero pari o superiore a tre, **commesse in giorni diversi**; mancata esibizione dei **documenti e dei registri contabili in sede di accertamento**; omessa **installazione o manomissione dei misuratori fiscali** o dei registratori telematici). Come si vede, dagli esiti dei futuri controlli sulla corretta spettanza del regime derivante dal concordato preventivo biennale, espletati per i relativi anni di interesse, potranno derivare **importanti conseguenze negative** anche sugli anni pregressi, **teoricamente "schermati" dal ravvedimento speciale**.